

Roma, 21 luglio 2015

Spett.le

Autorità di Regolazione dei Trasporti Via Nizza 230, 10126 Torino

Raccomandata A/R
Anticipata a mezzo PEC
pec@pec.autorita-trasporti.it

## ISTANZA DI ACCESSO URGENTE AGLI ATTI

## ai sensi della legge 241/90 nonché del regolamento dell'ART concernente l'accesso ai documenti amministrativi del 7 febbraio 2014

nell'interesse di Unione dei Radiotaxi d'Italia (URI), rappresentata dal Presidente Loreno Bittarelli, e domiciliata in Via del Casale Lumbroso, 167 – 00166 ROMA Si chiede di ricevere notificazioni e comunicazioni ai seguenti recapiti, fax 0666183430, mail: info@uri-unioneradiotaxi.it e pec: unionedeiradiotaxi@legalmail.it

## PREMESSO CHE:

- a partire dal gennaio 2015 l'ART ha avviato un procedimento volto ad acquisire di elementi conoscitivi in materia di trasporto collettivo e individuale passeggeri non di linea ("Procedimento");
- nell'ambito del Procedimento, ART ha inviato alcune comunicazioni alla scrivente, convocando altresì audizioni presso la sede dell'Autorità (cfr. *inter alia* comunicazione del 20 febbraio 2015, prot. n. 680/2015);
- pur non condividendo profili essenziali dell'impostazione che ART aveva impresso al Procedimento, la scrivente ha fornito *elementi* di conoscenza ed analisi, confidando che

Unione dei Radiotaxi d'Italia — Via del Casale Lumbroso, 167 — 00166 ROMA C.Fiscale 97350680589 P.IVA 08569961009 - Tel. 06/66189097 — Fax 06/91290003 e-mail info@uri-unioneradiotaxi.it



l'Autorità ne tenesse debitamente conto nel quadro della sua valutazione, anche nella prospettiva di assicurare piena tutela ai diritti ed interessi legittimi della Scrivente;

- in data 21 maggio 2015 l'ART sulla scorta degli elementi acquisiti nel Procedimento ha adottato un "atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di
  persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità"
  ("Segnalazione");
- nella Segnalazione, oltre ad alcune considerazioni del tutto generali, si formulano proposte di modifica normativa, con elaborazione del relativo articolato (cfr. allegati 1 e 2 alla Segnalazione);
- la Segnalazione, tuttavia, non contempla sufficienti parametri ed analisi (né quantitative né qualitative) in ordine alla struttura ed al funzionamento dei servizi di trasporto passeggeri non di linea attualmente prestati e, più specificamente, è del tutto priva di analisi e confronti, a livello nazionale ed internazionale, in ordine inter alia ad elementi quali:
  - a) livello ed evoluzione dell'offerta e della domanda di taxi;
  - b) investimenti intrapresi dai tassisti per il miglioramento della continuità e qualità dei servizi e delle tecnologie di intermediazione domanda-offerta (tecnologie di "richiesta del servizio"), ivi inclusa l'introduzione, con onere a carico dei tassisti, di app innovative, pur portate a conoscenza dell'Autorità;
  - i vincoli di natura tariffaria cui sono soggetti gli esercenti il trasporto passeggeri non di linea;
  - d) la magnitudine dei fenomeni interferenziali, ed relativi pregiudizi, prodotti da attività abusive, quali segnatamente quelle prestate da UBER (aspetto questo tanto più sorprendente se si tiene conto che, contestualmente, puntuali accertamenti e valutazioni su portata ed effetti di tale "interferenza" sono



state svolte dalla magistratura italiana in giudizi in contraddittorio tra le parti e noti all'Autorità);

- e) giudizi e sottostanti motivazioni formulati da altre magistrature europee, fra cui segnatamente il *Conseil Constitutionnel* francese;
- f) nonché l'impatto, ed i gravissimi rischi e pregiudizi, che l'opzione di deregulation ipotizzata nella Segnalazione, può determinare nei riguardi sia dei vitali diritti ed interessi legittimi dei tassisti sia, più in generale, del corretto adempimento degli obblighi di servizio pubblico (OSP) che connotano il servizio taxi in Italia e negli altri paesi europei;
- apprezzamento, quantitativo e qualitativo, dei gravi rischi per il consumatore derivanti da tale ipotesi di deregolamentazione, anche con riferimento ad aspetti essenziali quali, *inter alia*, la sicurezza e la tutela assicurativa;
- inoltre, contrariamente alle *best practice* in materia di trasparenza, cui di norma la stessa ART si attiene, non risulta nulla dal sito web istituzionale dell'Autorità in merito all'istruttoria condotta, salvo una "courtesy translation" in inglese della Segnalazione (traduzione i cui "beneficiari" non sono evidenti, atteso che essa peraltro riguarda la sola Segnalazione, ma sembra non altri atti e documenti ufficiali dell'ART);

## RILEVATO

che, nonostante le segnalate carenze, i contenuti della Segnalazione sono già stati ampiamente utilizzati dalla parte interessata UBER nell'ambito di giudizi attualmente pendenti a sostegno dei propri interessi ed al dichiarato fine di conseguire decisioni giurisprudenziali che ne legittimino l'attività e pregiudizievoli per i diritti ed interessi della scrivente e che, d'altro canto, gli stessi contenuti della Segnalazione sono acriticamente assunti a base di correnti iniziative di riforma normativa.

\*\*\*



Tutto ciò premesso e rilevato, la scrivente URI:

ritiene che, per la piena ed effettiva tutela dei propri interessi e ragioni in tutte le sedi, ivi incluse quelle giurisdizionali, sia indispensabile avere conoscenza in dettaglio del fondamento istruttorio su cui assertivamente si basano le (generali) considerazioni espresse nella Segnalazione, con particolare riguardo a natura e contenuto degli elementi fattuali e documentali acquisiti ed alle eventuali analisi e risultanze istruttorie, nonché al

vaglio decisionale condotto dai Servizi ed in sede di Collegio dell'ART.

richiede - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, nonché dal Regolamento dell'ART concernente l'accesso ai documenti amministrativi del 7 febbraio 2014 - di prendere con urgenza visione ed estrarre copia di tutta la documentazione che compone il fascicolo del procedimento che ha condotto alla Segnalazione del 21 maggio 2015, e inter alia, a titolo esemplificativo, l'indice del fascicolo istruttorio, atti prodotti dalle parti nel corso del Procedimento (eventualmente depurati da elementi confidenziali), verbali e trascrizioni di audizioni tenutesi presso gli Uffici dell'ART, nonché il verbale della seduta del 21 maggio 2015 in cui il Consiglio dell'Autorità ha adottato la Segnalazione.

Posti i gravi pregiudizi che la Segnalazione dell'ART sta già arrecando alla Scrivente, si chiede di voler dare corso alla presente istanza con estrema urgenza, se del caso con trasmissione dei documenti richiesti per via telematica, agli indirizzi mail: info@uri-unioneradiotaxi.it e pec: unionedeiradiotaxi@legalmail.it

sopra indicati:

Con ogni riserva.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Unione dei Radiotaxi d'Italia — Via del Casale Lumbroso, 167 — 00166 ROMA C.Fiscale 97350680589 P.IVA 08569961009 - Tel. 06/66189097 — Fax 06/91290003 e-mail info@uri-unioneradiotaxi.it



Prot. 2015/4125

Torino, 7 agosto 2015

Spett.le:

Unione Radiotaxi d'Italia (URI) Via del Casale Lumbroso, 167 – 00166 Roma

PEC: unionedeiradiotaxi@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti relativi all'Atto di segnalazione sull'autotrasporto di persone non di linea (taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità), contenente proposte di modifica normativa della "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" del 15 gennaio 1992, n° 21;

In merito all'istanza in oggetto, del 21 luglio 2015, se ne comunica il rigetto ai sensi del Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi, pubblicato sul sito web dell'Autorità di regolazione dei trasporti-ART (http://www.autorita-trasporti.it/regolamenti/).

Dall'istanza non emerge la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti, non dispieganti effetti nei confronti della richiedente URI e comunque non necessari per la tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive.

Peraltro, con la Segnalazione sull'autotrasporto di persone non di linea – preceduta da incontri anche con la scrivente e resa pubblica sul sito dell'Autorità - l'ART si è limitata a svolgere una funzione pubblica di supporto e indagine ausiliaria rispetto a quelle di Governo e Parlamento.

In relazione all'accesso agli atti, il presente diniego può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso.

Distinti saluti

Dott. Roberto Gandiglio